



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 comma 3 lett. a), 13, 14 e 15 del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera b) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice;

Visti il Decreto del Segretariato Generale di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del 24/03/2021 rep. n. 216, registrato alla Corte dei Conti al n. 1029 il 12/04/2021;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Vista la nota della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro - Urbino prot. n. 8037 del 20/07/2022 (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 2804 del 21/07/2022) di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante del bene denominato "**Villa Perugini con annessa corte e giardino**" situato a Serra San Quirico (AN) meglio identificato nella suddetta nota di avvio del procedimento inviata agli aventi titolo;

Vista la nota della stessa Soprintendenza prot. n. 11346 del 17/10/2022 (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 3901 del 17/10/2022), di riscontro a osservazioni in merito al suddetto procedimento presentate dai proprietari dell'immobile (note assunte agli atti della Soprintendenza per le province di Ancona e Pesaro – Urbino prott. 8686 del 04/08/2022, 8718 del 05/08/2022, 8810 del 08/08/2022 e 9533 del 31/08/2022), volte a meglio identificare l'area da valutare ai fini del provvedimento di tutela;

Vista la nota della stessa Soprintendenza prot. n. 12237 del 10/11/2022 (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 4256 del 11/11/2022), con allegata relazione storico – artistica - architettonica, documentazione fotografico/catastale e istruttoria archeologica;

Visto il medesimo parere della Soprintendenza in cui si rileva che l'area pertinente al suddetto complesso non risulta di interesse archeologico diretto, ma di competenza per il sottosuolo, in quanto "*L'immobile non presenta interesse archeologico diretto, tuttavia, in considerazione della diffusa frequentazione antica, storica e*



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

archeologica, nota lungo la via Clementina e nel territorio limitrofo, con particolare riferimento a presente insediative preromane, il potenziale archeologico è da considerarsi elevato e diffuso. Pertanto, si richiede che, per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., nel caso di interventi comportanti incisione di suolo il progetto sia preliminarmente sottoposto all'esame della Soprintendenza ABAP per le eventuali prescrizioni di competenza.

Preso atto che le osservazioni sono pervenute nei termini stabili e che sono a supporto del provvedimento di tutela del complesso di cui trattasi;

Visto il verbale della riunione n. 21 del 17/11/2022 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, dal quale risulta che la Commissione, all'unanimità, ha approvato la proposta della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il bene:

Denominazione	Villa Perugini con annessa corte e giardino
Comune	Serra San Quirico
Provincia	Ancona
Nome strada/n. civico	Via Clementina, n. 37
Distinto al N.C.E.U.	n. 24 (C.F.) part.IIa 35 sub 1 graffato con sub 2; part.IIa 35 subb. 3-4-5bcnc; n. 24 (C.T.) part.IIe 552-550-30-548-28; n. 16 (C.T.) part.IIe 231-232
Confinante con	Fg. 24 Particelle 488 – 56 – 55 Fg. N. 16 partt. 213 – 214 - 215

come dall'allegato estratto di mappa catastale, **riveste interesse storico - artistico e architettonico particolarmente importante** ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nella relazione storico - artistica e architettonica allegata;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Art. 1 Il bene denominato “**Villa Perugini con annessa corte e giardino**”, come riportato nell'estratto di mappa catastale, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati è **dichiarato di interesse storico - artistico e architettonico particolarmente importante** ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nell' allegata relazione storico-artistica e architettonica e, come tale, è sottoposto a tutte le indicazioni in esso contenute.

Art. 2 La relazione storico-artistica (all.1), la planimetria catastale (all.2) e la documentazione fotografica (All.3) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Codice dei Beni Culturali; sarà poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

Dott. Carlo Russo